

# Banche, tariffe, vaccini, Isee: in che proroghe diventa legge

SI DEL SENATO

Al 1° luglio 2019 il passaggio al mercato libero per utenze di elettricità e gas

Gianni Trovati  
ROMA

Dopo un percorso parlamentare tormentato da scontri, ostruzionismi e occupazioni di Aule e commissioni, ieri l'inedito Milleproroghe estivo è arrivato al traguardo dell'approvazione finale in Senato (157 «sì»). Nato per bloccare (fino al 31 marzo 2019) la riforma delle interselezioni, il decreto si è subito trasformato in un omnibus.

Tariffe luce e gas  
Con la sua approvazione diventa

ziale, tra le altre cose, il rinvio di un anno (al 1° luglio 2020) dell'addio al mercato tutelato per luce e gas e per il decollo dell'Isee pre-compilato.

Rimborsi ai risparmiatori

Dall'entrata in vigore della legge di conversione approvata ieri, poi, la Consob avrà 15 giorni di tempo per avviare la procedura dei rimborsi anticipati ai risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie che hanno ottenuto (oppure otterranno entro il 30 novembre) una pronuncia favorevole dall'Arbitro delle controversie finanziarie: a loro la regola rivista alla Camera permette di ottenere il 30% dell'indennizzo riconosciuto, con un tetto a 100 mila euro pro capite, nell'attesa che entri in regime il fondo «salva-risparmiatori» istituito con la manovra 2018.

L'anticipo riguarderà circa 500 risparmiatori (380 si sono già visti riconoscere il diritto al rimborso dall'arbitro Consob), mentre per gli altri l'attesa si allunga per effetto dello stesso Milleproroghe: il calendario è stato visto prima al Senato e poi alla Camera, fino a far slittare al 31 gennaio prossimo i termini concessi al governo per scrivere il regolamento attuativo del fondo. Il governo ha infatti intenzione di rivedere tutto il meccanismo, ampliando la dote (da 100 a 500 milioni) e ripensando le regole soprattutto per semplificare gli obblighi documentali a carico di chi ha in portafoglio acquistati prima del 2007, quando l'entrata in vigore della direttiva Mifid ha aumentato gli obblighi di trasparenza per gli intermediari finanziari. L'obiettivo, rilanciato a più riprese dal sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) è quello di arrivare a «un rimborso universale, vecchi azionisti compresi», che dovrà però trovare un modo per andare d'accordo con i limiti Ue.

Enti locali  
Oltre alle periferie, il capitolo enti locali chiede di istituire un tavolo tecnico per ripensare la riforma delle Province, e rinvia di altri sei mesi l'obbligo di gestione associata delle funzioni nei piccoli Comuni. Obbligo destinato a decadere definitivamente presto.

Alcune peculiarità dell'attività lavorativa tra le due categorie e per evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia. Secondo la difesa italiana, i docenti precari sono spesso chiamati a effettuare sostituzioni temporanee, a insegnare svariate materie e beneficiare di un diverso computo del tempo lavorato (le prestazioni per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi dello stesso, sono computate come annualità complete). Tali principi giustificano la scelta dell'Italia di applicare una riduzione nel computo dell'anzianità di servizio nei confronti dei precari immessi successivamente in ruolo.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

## Legittimo ridurre l'anzianità ai supplenti

I mesi lavorati con contratti a termine vengono valorizzati parzialmente

Fabio Venanzi

La riduzione del conteggio dell'anzianità di servizio maturata dagli insegnanti assunti a tempo determinato della scuola pubblica è conforme al diritto comunitario europeo. Lo ha stabilito ieri la Corte di giustizia europea (causa C-466/2017).

La vicenda prende spunto da un dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2011/2012 e che, nel periodo tra il 2003 e il 2011,

aveva svolto una serie di contratti a tempo determinato. Al momento della costruzione di carriera, i periodi precari sono stati valutati parzialmente sulla base della normativa vigente.

La base del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti dall'inizio a tempo indeterminato mediante concorso, il tribunale di lavoro di Trento ha inviato la questione alla Corte di giustizia europea. La normativa italiana prevede un riconoscimento parziale dei periodi antecedenti all'immissione in ruolo. In particolare, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo viene riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, per un periodo di quattro anni e per i

due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Ne deriva che il docente a tempo determinato, dopo il quarto anno di servizio da precario subisce una riduzione di un terzo del servizio preruolo reso sotto il profilo giuridico e subisce una riduzione di due terzi del servizio sotto il profilo economico.

In linea di principio, le prestazioni rese dai docenti a tempo determinato non possono essere considerati di qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso. La difesa del Governo italiano ha precisato che la finalità di tale differente modalità di computo è da ricercare in

alcune peculiarità dell'attività lavorativa tra le due categorie e per evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia. Secondo la difesa italiana, i docenti precari sono spesso chiamati a effettuare sostituzioni temporanee, a insegnare svariate materie e beneficiare di un diverso computo del tempo lavorato (le prestazioni per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi dello stesso, sono computate come annualità complete). Tali principi giustificano la scelta dell'Italia di applicare una riduzione nel computo dell'anzianità di servizio nei confronti dei precari immessi successivamente in ruolo.

## Tre condizioni per essere Srl-Pmi

RIFORME

La questione è trattata nella nuova massima dei notai del Triveneto

Angelo Busani

La riforma delle Srl-Pmi, operata dal Dl 50/2017, è il leit-motiv delle massime elaborate dai notai del Triveneto nella tornata annuale del 2018. Con la riforma in questione, è stata estesa alle Srl-Pmi una normativa già vigente ma inizialmente riservata alle sole start-up innovative. Essa, in sintesi, consiste nella possibilità delle Srl di emettere categorie di quote, di offrirle al pubblico, di acquistare le proprie partecipazioni o prestare assistenza finanziaria al loro acquisto.

Il tema è che, da un lato, si tratta di una riforma di rilevante impatto, in quanto le società a responsabilità limitata che possono qualificarsi Pmi sono oltre il 99% del totale delle Srl esistenti; d'altro lato, l'intervento legislativo si è concretizzato nella modifica di una sola parola della legislazione previgente e, quindi, si rende improba l'opera interpretativa degli

operatori, alle prese con un intervento legislativo di minimo dettaglio che ha però un impatto ciclopico.

Solo l'1% delle Srl resta disciplinato oggi dal codice civile. Il primo argomento da affrontare, in ordine logico, è la definizione stessa di «Srl-Pmi», questione di cui si occupa la nuova massima I.N.1., nella quale si sottolinea che per la definizione di Srl-Pmi occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche. È dunque Srl-Pmi la società che soddisfa contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive:

1. abbia a oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (articolo 1, raccomandazione Ce);
2. occupi meno di 250 persone e abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro (articolo 2, raccomandazione Ce);
3. non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una Pmi ai sensi del «considerando» 9, e seguenti, e degli articoli 3 e 6

della raccomandazione Ce.

Con riferimento ai limiti di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale, una Srl perde la qualifica di Pmi solo se li supera per due esercizi consecutivi (articolo 4, raccomandazione Ce).

L'accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue:

- quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato;
- quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell'atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituita ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (articolo 4, raccomandazione Ce).

Tale stima non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell'accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento.

In caso contrario, a venire violati sarebbero i principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con le partecipate entrano in contatto. Possibile poi la coesistenza di un giudizio civile e uno contabile quando si configura anche un danno erariale perché non esiste violazione del principio del ne bis in idem, vista la diversità di oggetto e funzione dei 2 giudizi.

In caso contrario, a venire violati sarebbero i principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con le partecipate entrano in contatto. Possibile poi la coesistenza di un giudizio civile e uno contabile quando si configura anche un danno erariale perché non esiste violazione del principio del ne bis in idem, vista la diversità di oggetto e funzione dei 2 giudizi.

SOCIETÀ PARTECIPATE

## Azione di responsabilità «mista»

La giurisdizione civile coesiste con quella contabile in caso di danno erariale

Giovanni Negri

È del giudice ordinario la competenza sull'azione di responsabilità contro il management di una società partecipata. Nello stesso tempo, però, può essere affermata una sorta di concorso con la giurisdizione contabile, tutte le volte in cui emerge un danno erariale. Lo afferma la Corte di

cassazione con la sentenza n. 22406 delle Sezioni unite civili.

La Corte, nel qualificare come civilistica la natura delle norme interessate, valorizza un precedente del 2017, sentenza n. 3196, nella quale si affermava che in materia di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di permettere l'esercizio di determinate attività a società di capitali, con interesse pubblico perseguito attraverso uno strumento privatistico, ha come conseguenza il fatto che questo assumono i rischi collegati alla loro insolvenza. Come si era verificato nel caso ora approda-

IN BREVE

AVVOCATURA

La Spagna indaga su 500 «abogados»

Sotto osservazione l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fatto a Madrid presso l'università pubblica spagnola Rey Juan Carida da circa 500 studenti italiani nel 2016. A sollevare "il caso master" è stato l'Osservatorio anti corruzione spagnolo, che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, nel giugno 2016 ha presentato una denuncia. L'esame "farsa", costato pare 11 mila euro, si sarebbe svolto il 28 maggio dello stesso anno. La polizia nel corso delle indagini ha rilevato diverse anomalie, la richiesta massiva di documenti per cittadini italiani, e tempo dopo l'iscrizione presso il Colegio de abogados de Madrid di numerosi cittadini italiani con la semplice presentazione di documenti ricevuti via web. La questione degli abogados è cosa nota su queste pagine e il Consiglio nazionale degli avvocati si era più volte rifiutato di accettare la loro iscrizione all'Albo, almeno fino a quando una sentenza della Cassazione, la 28340/2011, aveva condannato questa presa di posizione.

PROCURA DI ROMA

Archiviazione chiesta per Mauro Vaglio

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il presidente dell'ordine avvocati capitolino, Mauro Vaglio. Il professionista era finito nell'inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma, per rapporti ormai chiariti con l'immobiliarista romano Luca Parnasi. Per il procuratore aggiunto Paolo Ielo c'è «insussistenza del fatto reato».

## Ecceденza Iva in detrazione anche senza dichiarazione

CASSAZIONE

Superato in parte il blocco del sistema informatico della Suprema corte

Rosanna Acierno

Il contribuente può legittimamente portare in detrazione l'ecceденza Iva anche in assenza della relativa dichiarazione annuale, sempreché siano rispettati i requisiti sostanziali di inerenza e certezza del costo per fruire della detrazione. L'omessa presentazione della dichiarazione, infatti, non consente l'automatico disconoscimento del credito Iva in assenza di ulteriori elementi e circostanze che ne provino l'inesistenza. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la V sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 22340 depositata il 13 settembre scorso, ma resa pubblica solo ieri dopo il black out del sistema informatico della Suprema corte.

La pronuncia trae origine dal disconoscimento automatico di un credito Iva compensato da una Srl, così come risultante dalle fatture e dalle liquidazioni periodiche, ma non riportato nella dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui era maturato. Impugnato l'atto impositivo, sia la Ctp che la Ctr respingevano le doglianze della società contribuente, ritenendo inesistente il credito Iva per omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui esso sarebbe maturato. Così, la società impugnava la sentenza della Ctr per cassazione, eccependo non solo di aver assolto al proprio obbligo di comprovare l'esistenza del credito, ma anche di aver riportato il medesimo credito nella dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello in cui era maturato.

Nell'accogliere il ricorso della società e cassare la sentenza di secondo grado, i giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che l'omissione dichiarativa non preclude il riconoscimento del credito che si è formato nell'anno stesso, oppure negli anni antecedenti, a condizione che la sua esistenza sia debitamente dimostrata. In particolare, richiamando quanto statuito dalle Sezioni unite, con la sentenza 17757/2016, è stato precisato che in base al sistema di neutralità dell'Iva il contribuente può portare in detrazione un credito derivante da una precedente dichiarazione considerata omessa, nella misura in cui ciò avvenga tempestivamente entro i termini stabiliti per legge (ossia entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto) e venga dimostrata l'effettività del credito stesso.

In particolare, ai fini del riconoscimento del credito Iva risultante dalla dichiarazione omessa il contribuente dovrà dimostrare l'esistenza del credito Iva, provando mediante prove documentali che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili. A tal fine, il contribuente deve esibire i registri Iva e le liquidazioni e, se del caso, la dichiarazione per l'annualità omessa, le fatture (anche a campione in certi casi) e ogni altra documentazione utile.

Pertanto, a parere della Corte suprema, in presenza delle suddette prove non è legittima la condotta dell'agenzia delle Entrate che disconosce, in via automatica, la detrazione dell'Iva (attuata mediante il riporto a nuovo del credito) basandosi solo sulla circostanza che la dichiarazione da cui la stessa emerge è stata omessa.

legal community  
Italian Awards  
Eccellenze Territoriali - Puglia 12.07.18  
Avvocato dell'Anno Diritto del Lavoro  
FRANCESCO AMENDOLITO  
Amendolito & Associati

IL LAVORO NOBILITA L'UOMO.  
ROBERTO SEMPIONE, OPERAIO.

PARTNER  
MrLAB&Co  
COMPANY MANAGEMENT SOLUTIONS

PAGHE  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
TEMPORARY MANAGEMENT

TOPLEGAL  
3° CLASSIFICATO  
Labour 2012  
4° CLASSIFICATO  
Labour 2012  
3° CLASSIFICATO  
Labour 2013  
CLASSIFICATO TRA I PRIMI 5 FINALISTI  
Labour 2014  
1° CLASSIFICATO  
Labour 2015

CI PRENDIAMO CURA DELLE VOSTRE RISORSE  
Il lavoro è la via che eleva il nostro spirito e la nostra umanità. Per questo oggi necessita di più attenzioni. Lo studio legale Amendolito & Associati, grazie ad una esperienza maturata in oltre cinquant'anni, dà quel valore aggiunto alla tua azienda nel supporto giuridico. Un team di legali e consulenti operativo sul territorio nazionale ed estero capace di fornire un'assistenza globale alle imprese garantendo soluzioni a tutti i problemi gestionali.

Amendolito & Associati  
CONSULENZA LEGALE GLOBALE ALLE IMPRESE

LEGALI DI FIAT GROUP DAL 1980  
70125 BARI, VIA MARCO PARTIPILO 48 - T. +39.080.5014547  
20121 MILANO, CORSO VENEZIA 26  
00192 ROMA, VIA COLA DI RIENZO 163  
IN ITALIAN NETWORK, RRUGA SAMI FRASHERI, TIRANA - ALBANIA  
AMENDOLITOEASSOCIATI.COM

BARI - MILANO - ROMA - TIRANA  
HR LAWYERS

1 SOCI DELLO STUDIO ADERISCONO AD  
AGI  
AIDP